

XXXV.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — Risultato di votazione — Presentazione di progetti di legge — Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del « Progetto di Regolamento giudiziario del Senato » (N. VII documenti) — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 33) — Parlano, nella discussione generale, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Vacchelli, relatore — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei capitoli dall' 1 al 57 — Dopo schiarimenti chiesti dal senatore Gadda e dati dal ministro dei lavori pubblici, è approvato il capitolo 58 — Approvazione dei capitoli dal 59 al 72 — Approvazione del capitolo 72 bis dopo osservazioni del senatore Vacchelli, relatore, al quale risponde il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei capitoli 73 al 278, ultimo, e dei riassunti per titoli e categorie — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, di grazia, giustizia e dei culti, delle poste e telegrafi, delle finanze, della marina e della guerra.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto:

Votanti	78
Maggioranza	40

Ebbero voti i senatori:

Ghiglieri	65
Vitelleschi	63
Canonico	62
Pagano	6
Voti dispersi	6

Proclamo quindi eletti a membri della Commissione di vigilanza dell'amministrazione del fondo per il culto i senatori Ghiglieri, Vitelleschi e Canonico.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

Votanti	78
Maggioranza	40

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

Ebbero voti i senatori:

Lancia Di Brolo	65
Boccardo	62
Gadda	50
Colombo	20
Voti dispersi	12
Schede bianche	7

Proclamano quindi eletti commissari della Cassa depositi e prestiti i senatori: Lancia di Brolo, Boccardo e Gadda.

Presentazione di progetti di legge.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del mio collega il ministro del tesoro, mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti di Banca ed altre disposizioni sugli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso, per ragione di competenza, alla Commissione di finanze.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari », e domando che venga dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

Il ministro ne domanda l'urgenza.

Non essendovi opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Questo disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per: « Proroga a tutto il 1905 a favore dell'industria degli agrumi dell'art. 1º della legge 22 luglio 1897, n. 319 ».

Questo progetto dovrebbe essere deliberato dal Senato prima della fine del mese, e quindi ne domando l'urgenza.

Ho parimenti l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alla legge 6 agosto 1891, per il servizio della vendita dei sali e tabacchi ».

Anche per questo disegno di legge domando l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione dei due disegni di legge, dei quali ha testè dato lettura. L'onorevole ministro ne domanda l'urgenza; se non vi sono opposizioni, questa s'intenderà accordata.

Questi progetti di legge saranno trasmessi, il primo alla Commissione che già è stata nominata per l'esame di altro progetto sullo stesso argomento, ed il secondo alla Commissione di finanze.

CARCANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per:

« Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898 che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del « Progetto di Regolamento giudiziario del Senato » (N. VII documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del progetto di regolamento giudiziario del Senato ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del Progetto di regolamento quale è stato coordinato dalla Commissione.

CHIALA, *segretario*, legge:

Regolamento Giudiziario del Senato.

TITOLO I.

Della istruzione.

Art. 1.

Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo paragrafo dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato e nomina una Commissione d'istruzione composta di sei senatori oltre due supplenti e presieduta da un vicepresidente.

L'Alta Corte può delegare al presidente tale nomina.

Può inoltre, ove lo creda opportuno, affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente.

Art. 2.

Se il procedimento penale è promosso contro i ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli art. 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzierà ordinanza colla quale si dichiarerà costituito in Alta Corte di giustizia.

Il presidente dell'Alta Corte procederà subito allo interrogatorio degli accusati e potrà d'ufficio o su dimanda delle parti, procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti ed a quelle informazioni, che giudicherà utili alla manifestazione della verità.

Se ne darà avviso ai commissari, ove già si trovino designati dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

L'ordinanza colla quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso prevista dall'art. 1 viene comunicata dal presidente al Governo del Re: sarà invece comunicata col mezzo di un messaggio alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'art. 2.

Art. 4.

Pervenendo al Senato una querela o denunzia contro un senatore, il presidente, con sua ordinanza, dichiara il Senato costituito in Alta Corte di giustizia in virtù dell'articolo 37 dello Statuto, e convoca la Commissione istruttoria permanente, formata come nell'articolo seguente.

Art. 5.

Al principio d'ogni legislatura e per la durata della medesima il Senato nominerà per le imputazioni di reati contro senatori, una Commissione istruttoria permanente composta di cinque membri ordinari e di otto supplenti, presieduta dal presidente del Senato o da un vice-presidente da lui delegato.

Il Senato può delegarne la nomina al presidente.

La Commissione continuerà nelle sue funzioni finchè non sia nominata la nuova.

Art. 6.

Ove si tratti di accusa pronunciata contro i ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero pubblico saranno esercitate da uno o più commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di legislatura.

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il presidente del Senato inviterà la Camera a designarli.

Art. 7.

Alla Commissione d'istruzione sono rimessi tutti gli atti e documenti che siano pervenuti alla Presidenza dell'Alta Corte, e la Commissione ne ordinerà la comunicazione al pubblico ministero per le sue requisitorie.

Art. 8.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore, compreso, ove occorra, il rilascio del mandato di cattura. Nei casi di urgenza si può rilasciare il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del ministero pubblico.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione lo statuire, sentito il ministero pubblico sulla domanda della libertà provvisoria, salvo il ricorso motivato dell'imputato e del ministero pubblico alla Commissione d'accusa. Il ricorso deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione dell'ordinanza.

Art. 9.

Quando un senatore arrestato come colto in flagrante delitto non venga prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al ministro della giustizia.

Art. 10.

L'autorità giudiziaria cui pervenga notizia di reato imputato ad un senatore, dovrà darne immediato avviso al presidente del Senato, salvo sempre la facoltà di raccogliere i fatti e le prove che potrebbero sparire.

Non potrà procedere a perquisizioni al domicilio del senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione istruttoria.

Art. 11.

La Commissione nel caso di arresto da essa ordinato, od il presidente nel caso che sia rimesso all'Alta Corte un senatore in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il senatore sarà condotto nel luogo designato, il presidente della Commissione istruttoria o chi sarà da lui delegato deve interrogarlo e quindi promuovere il più presto possibile le deliberazioni della Commissione sul richiamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione statuisce nella forma stabilita nel secondo capoverso dell'art. 8.

Art. 12.

La Commissione d'istruzione può valersi degli atti informativi assunti da altre autorità giudiziarie, rinnovando quelli che stimi opportuno.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 12, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno

tre membri della Commissione. Un solo può bastare per l'esame dei testimoni.

Il mandato di cattura non potrà essere spedito che col concorso di tutti i membri della Commissione ed alla maggioranza di cinque voti. Sarà necessaria la maggioranza di quattro voti, nel caso si tratti della Commissione permanente.

Art. 14.

Per gli atti occorrenti fuori della sede dell'Alta Corte, la Commissione, quando non li commetta ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'appello.

Art. 15.

La Commissione invita il pubblico ministero ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

I commissari incaricati dell'accusa della Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che fosse ordinata a termini dell'art. 2.

Nel corso dell'istruzione, il ministero pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione la quale dovrà statuire sulle medesime.

TITOLO II.

Del provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo.

Art. 16.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al ministero pubblico, perchè presenti al più presto le sue requisitorie.

Art. 17.

La Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie, se riconosce che il fatto non costituisce reato o che manca qualsiasi indizio di reità contro l'imputato, o che gli indizi non sono sufficienti, o che l'azione è prescritta o altrimenti estinta, lo enunzierà espressamente nella ordinanza colla quale dichiarerà di non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

Art. 18.

Le ordinanze pronunziate come nell'articolo precedente saranno immediatamente dal cancelliere dell'Alta Corte notificate all'imputato, al Ministero pubblico e, per cura di questo, alla parte civile, nella forma prescritta dal Codice di procedura penale.

Art. 19.

Le opposizioni contro le ordinanze che dichiarino di non farsi luogo a procedimento saranno presentate mediante ricorso motivato alla Commissione d'accusa.

Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza, e deve dal Cancelliere annotarsi in apposito registro colla data della presentazione.

Art. 20.

Se la Commissione d'istruzione riconosce sufficienti gli indizi di reità contro l'imputato, e non esistente alcuna delle altre eccezioni indicate nell'art. 18, pronunzierà l'invito diretto degli atti all'Alta Corte, quante volte si tratti di litti punibili con pene inferiori a quelle indicati nell'articolo seguente.

Art. 21.

Se la Commissione riconosce che il fatto imputato costituisce delitto punibile coll'ergastolo, colla interdizione perpetua dai pubblici uffici, colla reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel minimo di cinque anni, ordinerà la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

Art. 22.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, ove si tratti di delitti per i quali, a norma del Codice di procedura penale, non è ammessa la libertà provvisoria, la Commissione colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti alla Commissione d'accusa, spedirà contro l'imputato mandato di cattura, o convertirà in mandato di cattura il mandato di comparizione.

Art. 23.

Le ordinanze della Commissione debbono essere deliberate col concorso di tutti i commissari e motivate in fatto e in diritto.

Art. 24.

Salvo quanto è disposto nel secondo paragrafo dell'art. 53, non è ammesso il procedimento per citazione diretta. Ma sulla istanza motivata del ministero pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare il rinvio dell'imputato davanti all'Alta Corte pel giudizio.

TITOLO III.

Dell'accusa.

Art. 25.

Quando trattasi di procedimento penale davanti al Senato in applicazione della 1^a parte del 1° paragrafo dell'art. 36 dello Statuto, dovrà procedersi, colle norme stabilite nel primo articolo del presente regolamento, alla nomina di una Commissione d'accusa. Essa sarà composta di quattro senatori, oltre cinque supplenti, e sarà presieduta dal presidente del Senato, o da un vice-presidente da lui delegato.

L'Alta Corte potrà anche, ove lo creda opportuno, designare la Commissione permanente istituita nell'articolo seguente.

Art. 26.

Per i procedimenti promossi in applicazione dell'art. 37 dello Statuto, sarà inoltre nominata dal Senato, al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, una Commissione d'accusa composta di otto senatori oltre quattro supplenti. Il Senato potrà delegarne la nomina al presidente. Tale Commissione sarà presieduta come è stabilito nell'articolo precedente e continuerà nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova.

Art. 27.

Non potranno far parte contemporaneamente come componenti della stessa Commissione d'accusa o d'istruzione i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente, nè esercitare le funzioni di commissario nei procedimenti contro i loro parenti od affini nello stesso grado.

Art. 28.

L'una e l'altra Commissione d'accusa si riuniranno sempre a porte chiuse, salvo l'eccezione

contenuta nell'art. 53, e saranno competenti a giudicare delle opposizioni prodotte contro le ordinanze delle rispettive Commissioni d'istruzione.

Saranno inoltre competenti a giudicare, dopo ricevuti gli atti a norma dell'art. 22, se siavi luogo a pronunziare l'accusa e il conseguente invio dell'accusato davanti all'Alta Corte.

Art. 29.

In tutti i casi preveduti dagli articoli precedenti, il presidente della Commissione d'accusa, ricevuti gli atti, ne ordinerà la comunicazione al Ministero pubblico, il quale nel termine di giorni dieci dovrà restituirli, accompagnati dalla sua requisitoria.

Art. 30.

Quando trattasi di giudizio di accusa, il cancelliere dell'Alta Corte darà avviso all'imputato e alla parte civile, che gli atti sono depositati nella cancelleria e potranno essere letti e comunicati da esse parti o dai loro avvocati muniti di regolare procura. A tal fine è assegnato un termine di cinque giorni, che nei casi gravi può essere prorogato di altrettanto con disposizione del presidente della Commissione.

Le parti potranno presentare osservazioni e difese scritte.

Art. 31.

Decorsi i termini, il presidente della Commissione nominerà un relatore e destinerà il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione il risultato dell'istruttoria.

Il Ministero pubblico potrà aggiungere a voce tutto quello che gli parrà opportuno e poi si ritirerà.

Art. 32.

La Commissione, se non crede necessarie ulteriori indagini, delibererà sulla requisitoria, colle forme stabilite negli art. 18 e seguenti, col concorso di tutti i commissari, a maggioranza di voti, e tenute presenti le osservazioni e le conclusioni dell'imputato e della parte civile.

Art. 33.

Quando l'imputazione fatta ad un senatore è comune ad altre persone, per reati distinti, ma

aventi concessione fra loro, la Commissione di accusa e la Commissione d'istruzione possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove ciò credano più conveniente nell'interesse della giustizia, secondo le speciali circostanze.

Art. 34.

Quando le Commissioni d'istruzione o di accusa dichiarino non farsi luogo a procedere contro un senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, l'ordinanza o la sentenza potrà essere, secondo i casi, comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, di non farsi luogo a procedere, quando vi siano estranei coinvolti nel procedimento promosso contro il senatore, se dagli atti risulti che la loro condizione è distinta e indipendente da quella del senatore, l'ordinanza o la sentenza, che ne pronuncia l'assoluzione, rimette per gli altri gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

TITOLO IV.

Del giudizio.

Art. 35.

Il presidente del Senato ovvero uno dei vice-presidenti da lui delegato presiederà l'Alta Corte pel dibattimento.

Esso ha il potere discrezionale di presidente della Corte d'assise, anche per la istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Art. 36.

I senatori che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunziata l'accusa, non possono far parte dell'Alta Corte.

Non possono parimenti farne parte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo, nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

Art. 37.

Il dibattimento non potrà farsi se non sono presenti in tutte le tornate almeno cinquanta senatori.

Art. 38.

Prima dell'apertura del dibattimento, il presidente fa procedere coll' appello nominale alla formazione della lista dei senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I senatori che non saranno intervenuti alle singole udienze non potranno concorrere al giudizio.

L'appello nominale sarà ripetuto al principio delle ulteriori sedute, consagrando nel verbale ogni variazione.

Art. 39.

Formata la lista, nessuno dei senatori che vi sono compresi, può assentarsi senza giustificato motivo riconosciuto tale dall'Alta Corte.

Art. 40.

All'apertura del dibattimento i senatori possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'accusato può allegare i motivi di ricusazione e termini del Codice di procedura penale.

L'Alta Corte statuisce immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai senatori e dall'accusato.

Art. 41.

Il presidente, prima di ogni altro atto, ordinerà al cancelliere di leggere ad alta voce la ordinanza di rinvio al giudizio, o della sentenza di accusa, ovvero la citazione diretta, e quindi procederà all'interrogatorio dell'accusato.

Dopo ciò, i membri dell'Alta Corte e gli ufficiali del ministero pubblico hanno facoltà di rivolgersi al presidente, affinchè interroghi l'accusato, i testimoni e i periti sopra quei fatti e quelle circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'accusato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni e ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimonio o perito.

Art. 42.

Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, dopo le requisitorie del pubblico ministero, le arringhe dei difensori e le osservazioni dell'ac-

cusato, che avrà l'ultimo la parola, il presidente dichiarerà chiuso il dibattimento, e l'Alta Corte in comitato segreto pronunzia immediatamente la sentenza.

Art. 43.

Chiusa la discussione fra i senatori in Camera di Consiglio, il presidente formula e fa votare separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'accusa le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla di cui ammissione, ove il presidente non vi aderisca, sarà consultata l'Alta Corte.

Art. 44.

La votazione per la sentenza definitiva si farà per appello nominale e per ordine alfabetico.

I senatori devono votare *si* o *no* su ciascuna proposta, ad alta voce, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il presidente voterà l'ultimo.

Art. 45.

Il presidente enuncierà il modo delle votazione che occorreranno nel corso del dibattimento, a seconda della loro importanza.

Ogni senatore può fare diversa proposta dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso l'Alta Corte deciderà per alzata e seduta.

Art. 46.

La sentenza definitiva formulata dal presidente o da altro senatore da lui designato conterrà i motivi in fatto ed in diritto.

Nell'applicazione della pena si osserveranno le disposizioni delle leggi penali relative al reato di cui l'accusato sarà dichiarato convinto.

La Corte, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 47.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti saranno sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

Art. 48.

La sentenza definitiva sarà letta dal presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, sarà notificata dal cancelliere.

Art. 49.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

Essa, comunicato il verbale al Pubblico Ministero, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e colle forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni dal giorno della intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'art. 20 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal presidente del Senato, procederà per citazione diretta all'esame dell'appello.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 50.

Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri, quando o ne facciano parte di diritto o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 51.

La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Art. 52.

La costituzione di parte civile sarà fatta nella Cancelleria dell'Alta Corte.

Chi si costituisce parte civile dovrà depositare nella Cancelleria una somma per le spese. L'ammontare di essa sarà stabilito dal presidente della Commissione, presso la quale si trovano gli atti, o dal presidente dell'Alta Corte.

Su le dimande per ammissione al gratuito patrocinio dovrà provvedere la Commissione di istruzione o di accusa, a seconda della rispettiva competenza.

Le stesse Commissioni provvederanno sopra ogni dimanda, presentata prima o dopo il di-

battimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro.

Le Commissioni, ove lo crederanno, potranno anche dimandare l'avviso del pubblico ministero.

Art. 53.

Le funzioni di cancelliere presso l'Alta Corte saranno esercitate dal direttore-capo, o in sua vece dal vice direttore degli uffici di segreteria del Senato. Il presidente avrà la facoltà di destinare alle stesse funzioni altri impiegati degli stessi uffici ed anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie.

Art. 54.

Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti di cassazione.

Art. 55.

Per gli atti di usciere potranno essere adoperati gli uscieri del Senato o quelli delle Corti o dei tribunali.

Art. 56.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si osserveranno per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili all'Alta Corte e non venga diversamente ordinato dalla Corte medesima nei casi occorrenti.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna osservazione sul coordinamento, procederemo alla votazione a scrutinio segreto del progetto di regolamento giudiziario del Senato.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lascieranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Prego il senatore segretario Colonna di voler dar lettura del progetto di legge.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 33).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Leggo il seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze :

« Il Senato invita il Governo ad inscrivere nei preventivi delle Casse per gli aumenti patrimoniali da allegarsi al disegno di legge per lo stato di previsione del bilancio dei lavori pubblici l'ammontare delle somme che devono essere sovvenute dalle Società esercenti ed erogate negli acquisti di materiale mobile da autorizzarsi in ciascun esercizio per l'esecuzione dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 ».

Domando al signor ministro dei lavori pubblici se accetta quest'ordine del giorno.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno, ma debbo dare alcune spiegazioni.

Come ebbi l'onore di dichiarare alla Commissione di finanze del Senato, debbo anche meglio spiegare il mio concetto nell'accettare l'ordine del giorno.

Il nuovo materiale rotabile si provvede mediante anticipazioni da parte delle Società, salvo riscatto al termine delle Convenzioni, e salvo intanto la corresponsione dell'interesse e d'una annualità prelevati dal prodotto lordo dell'esercizio.

Non si tratta quindi d'una spesa che possa gravare su uno speciale stanziamento del bilancio dei lavori pubblici, nè direttamente ora sul tesoro; tuttavia, trattandosi di spesa per un servizio pubblico, è bene se ne abbia notizia in questo bilancio. In tale senso accetto volentieri l'ordine del giorno, rimanendo intesi che con speciale allegato al bilancio dei lavori pubblici si terrà in evidenza il movimento del materiale rotabile, e l'erogazione delle spese relative. Ma ripeto, non possono queste essere considerate come parte integrante del bilancio stesso o come parte della situazione finanziaria, essendo spese appartenenti all'esercizio e

che vanno forniti sotto forma d'anticipazione dalle Società.

VACCHELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. La Commissione di finanze ha considerato che per effetto della legge approvata in principio di quest'anno, si deve nel corso di pochi esercizi spendere una somma superiore a cento milioni per acquisto di materiale mobile.

Ora la Commissione di finanze ritiene, che tutti questi contratti che si fanno per acquisto di materiale rotabile, come sono sottoposti al visto ed all'esame della Corte dei conti, debbono essere sottoposti al controllo parlamentare, e quindi in occasione del consuntivo, si deve dar conto di queste spese, come ha dichiarato il ministro.

Ora dal momento che se ne deve dar conto nei consuntivi, è bene che, almeno nella forma d'allegato al bilancio di previsione, sia indicato nei preventivi quali siano i propositi del ministro e quale la spesa prevista in ciascun esercizio.

Pertanto, ringraziando il ministro di avere accettato l'ordine del giorno della Commissione di finanze, lo raccomando al voto favorevole del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, avvertendo che esso è stato accettato dal ministro dei lavori pubblici :

« Il Senato invita il Governo ad inscrivere nei preventivi delle Casse per gli aumenti patrimoniali da allegarsi al disegno di legge per lo stato di previsione del bilancio dei lavori pubblici, l'ammontare delle somme che devono essere sovvenute dalle Società esercenti ed erogate negli acquisti di materiale mobile da autorizzarsi in ciascun esercizio per l'esecuzione dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 ».

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione dei capitoli. Prego il senatore segretario Colonna di dar lettura dei capitoli.

COLONNA-D'AVELLA, *segretario*, legge :

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	708,400 »
1 bis	Ministero - Spese per trasferte e per indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale	5,000 »
2	Spese d'ufficio e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero e per premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	87,800 »
3	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali	15,000 »
4	Spese postali (Spesa d'ordine)	2,500 »
5	Spese di stampa	57,800 »
6	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	19,950 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
8	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie	67,000 »
9	Spese casuali	95,000 »
10	Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze coll'Amministrazione (Spesa obbligatoria)	20,000 »
	Debito vitalizio.	1,078,510 »
11	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,104,000 »
12	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	35,000 »
	Genio civile.	2,139,000 »
13	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,923,700 »
14	Assegni mensili ad impiegati ed inservienti straordinari in servizio presso l'Amministrazione centrale e gli uffici provinciali (Spese fisse) - Assegni supplementari al detto personale	190,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,518,700 »

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	3,518,700 »
15	Spese d'ufficio e d'indennità di reggenza (Spese fisse)	128,240 »
16	Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874)	20,000 »
17	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	62,000 »
18	Spese per indennità di visite e di traslocazione.	560,000 »
19	Spese diverse pel Genio civile	35,000 »
20	Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 291, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla Corte dei conti	16,000 »
21	Compensi per maggiori servizi resi dal personale del Genio civile e personale straordinario in servizio, sia presso l'Amministrazione centrale, sia presso gli uffici provinciali; spesa di copiatura di atti e disegni affidata ad estranei quando non convenga assumere altro personale straordinario	15,000 »
		4,354,940 »
	Strade.	
22	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali; e spese per provvedere a tutto quanto concerne il servizio delle R. Trazzerò	4,200,000 »
23	Salario e indennità diverse ai cantonieri delle strade nazionali	1,417,000 »
24	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F'	144,000 »
25	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri	10,000 »
26	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F'.	15,000 »
27	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	10,000 »
28	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F'	150,000 »
		5,946,000 »

Acque.		
Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.		
29	Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione	790,000 »
30	Opere idrauliche di 1ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	24,000 »
31	Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse)	132,000 »
32	Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	3,000 »
33	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	4,700,000 »
34	Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	90,000 »
35	Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse)	912,000 »
36	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	44,000 »
37	Servizio idrografico fluviale	4,000 »
38	Casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente	250,000 »
39	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua. - Assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario e temporaneo - Sussidi e remunerazioni	165,000 »
		7,114,000 »
Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.		
40	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato giusta gli articoli 96 e 97 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173	100,000 »
41	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173	15,000
42	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta l'articolo 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173	50,000 »
<i>Da riportarsi</i>		165,000 »

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	165,000 »
43	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, all'acquedotto pugliese, e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa.	37,000 »
		202,000 »
	Bonifiche.	
44	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario (Spese fisse)	125,600 »
45	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi, quote complementari alla massa vestiario ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	8,000 »
46	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse (Spese fisse)	33,000 »
		166,600 »
	Porti, spiaggio, fari e fanali.	
47	Manutenzione e riparazione dei porti	1,695,000 »
48	Escavazione ordinaria dei porti	2,600,000 »
49	Assegni al personale ordinario e straordinario addetto alla manutenzione, riparazione ed escavazione ordinaria dei porti (Spese fisse) - Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario e straordinario adibito al suddetto servizio	170,000 »
50	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse)	10,000 »
51	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse)	1,500 »
52	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali	858,000 »
53	Assegni al personale straordinario addetto alla manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali (Spese fisse) - Indennità di trasferte, competenze diverse e sussidi al detto personale	57,000 »
54	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse)	335,000 »
		5,726,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	5,726,500 »
55	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (Articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F' e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	19,000 »
56	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe della 2 ^a categoria (Art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	35,000 »
57	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 »
		5,795,500 »
Strade ferrate.		
58	Personale di ruolo dell'Ispettorato (Spese fisse)	862,140 »

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Io mi permetto di domandare al ministro dei lavori pubblici quali provvedimenti egli intenda prendere a tutela degli interessi italiani riguardo alle modificazioni intervenute nelle condizioni ferroviarie della Svizzera.

La convenzione fra l'Italia e la Svizzera stabiliva a garanzia dei nostri interessi nazionali e dei capitali, con cui gli enti morali, comuni e provincie, concorsero nella spesa per il traforo del Sempione, che la compagnia dello Jura-Simplon, concessionaria della Svizzera, avesse nel suo Consiglio di amministrazione dei rappresentanti italiani. Ed infatti nell'attuale Consiglio vi sono rappresentanti del nostro Governo e delle nostre ferrovie. L'Italia è rappresentata da cinque consiglieri tolti dall'amministrazione governativa e dalle ferrovie.

Ora, col riscatto delle linee svizzere effettuate dal Governo federale, quel Consiglio, come la società dello Jura-Simplon, spariscono.

Desidererei quindi sapere se, a tutela dei grandi interessi italiani collegati alla linea del Sempione, e a tutela dei capitali versati ed in parte in corso di versamento, siansi

presi provvedimenti o quali il Governo crede di prendere, onde quella garanzia sia mantenuta.

Intorno a questo argomento, che mi pare abbastanza importante pregherei l'onorevole ministro di farmi conoscere il suo pensiero.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Il caso di cui ha parlato l'onorevole Gadda non è ancora stato esaminato, ma le sue osservazioni sono giustissime; e certamente essendovi trasformazioni nel regime giuridico dello Jura-Simplon si dovrà provvedere alle garanzie equipollenti. Posso affermare all'onorevole Gadda ed al Senato che le sue osservazioni saranno tenute col massimo conto per i provvedimenti che si potranno adottare.

GADDA. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni che mi ha dato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendoci oratori iscritti, metto ai voti il capitolo 58 nella somma di lire 862,140.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

59	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell' Ispettorato, ed ai membri del Consiglio delle tariffe (Spese variabili)	100,000 »
60	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a	7,500 »
61	Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all' Ufficio centrale istituito in Berna a' sensi dell' art. 57 della Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710. (Spesa obbligatoria e d'ordine).	10,000 »
62	Spese giudiziali di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa obbligatoria)	10,000 »
63	Spese per studi ed esperimenti riguardanti l' esercizio delle strade ferrate	5,000 »
		904,640 »
Tramvie.		
64	Spese di sorveglianza sulle tramvie a trazione meccanica	12,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
65	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	3,240 »
66	Assegni al personale del genio civile posto in disponibilità a sensi della legge 22 agosto 1895, n. 517 (Spese fisse)	30,000 »
		33,330 »
Opere in Roma (Spese ripartite).		
67	Quota a carico dello Stato nella spesa per i lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56)	837,500 »
68	Personale addetto ai lavori di sistemazione del Tevere dipendenti dalla legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56 - Assegni, trasferte e competenze diverse al personale ordinario e straordinario del Genio civile	37,500 »
69	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno - Leggi 14 maggio 1881, n. 200 e 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a	2,500,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

70	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia, leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458 e 25 febbraio 1900, n. 56)	1,300,000 »
70 <i>bis</i>	Costruzione del Policlinico Umberto I in Roma (art. 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 458 e articolo 1, lettera <i>b</i> della legge 25 febbraio 1900, n. 56)	150,000 »
71	Costruzione del ponte Umberto I e di altro ponte sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a , ed art. 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458)	<i>per memoria</i>
72	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma, leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56)	1,100,000 »
72 <i>bis</i>	Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in virtù dell'articolo 1, lett. <i>a</i> della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	1,600,000 »
		7,525,000 »

VACCHELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. La Commissione di finanze nella sua relazione non ha potuto non preoccuparsi dei fatti che sono avvenuti in occasione delle ultime piene del Tevere, per cui così gravi danni abbiamo a lamentare nei muraglioni, ed ha invitato il ministro dei lavori pubblici nel suo seno, per chiarire se si sieno fatti a tempo tutti gli scandagli necessari per seguir l'opera del fiume, lungo le fondamenta dei muraglioni e se a tempo si sia provveduto a tutte quelle difese che le risultanze potevano consigliare. Ha pure domandato al ministro qual'era la rilevanza dei danni sofferti, e quali i provvedimenti che intendeva adottare.

Sommariamente nella relazione è dato conto delle risposte avute dal ministro, ma siccome il ministro ci ha poi detto che ha anche nominato una speciale Commissione incaricata, tanto di appurare le responsabilità che possono esservi circa i danni lamentati, quanto a proporre i provvedimenti più opportuni per risolvere tutte le questioni annesse all'importante tema e soprattutto quelle che si riferiscono alle condizioni speciali dell'isola Tiberina, così io vorrei pregare il signor ministro di voler dare al Senato qualche ulteriore delucidazione in proposito.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non potrei che ripetere al Senato quello che ho già detto alla Commissione.

I danni presunti ascendono ad un milione e mezzo circa.

Si sta procedendo rapidamente ai lavori di difesa provvisoria con cassoni di metallo.

Bisognerà procedere alla sistemazione definitiva, sia ultimando i collettori, sia col ripristino del ramo sinistro dell'isola Tiberina, sia infine con altri provvedimenti che potranno essere escogitati come più adatti, non solo a difendere le opere già fatte, ma a rendere il deflusso del Tevere sempre meglio assicurato, tanto in rapporto alle piene, quanto nei riguardi igienici durante il tempo di magra.

Ho nominato una Commissione presieduta da un illustre senatore, nella quale non vi sono che due soli ispettori del Genio civile scelti fra i più competenti in materia idraulica, un ingegnere delle miniere, un rappresentante del Genio militare ed altri idraulici valenti, scelti qua e là secondo le indicazioni delle maggiori competenze.

Il Ministero aspetterà il responso di questa Commissione, appunto per vedere quale indirizzo ulteriore dovrà dare ai lavori.

Intanto la Commissione di vigilanza del Tevere resta investita delle sue normali funzioni, ed io mi sono già rivolto alla stessa onde si convochi e dia anch'essa il suo parere.

Quindi non appena il Ministero potrà avere i pareri tecnici di questi corpi consultivi, provvederà all'esecuzione delle opere complete di difesa, nel modo più rapido, tanto più che, avendosi già le somme necessarie, non occorre nemmeno ricorrere al Parlamento per nuove autorizzazioni di fondi.

Posso poi aggiungere, secondo le ultime informazioni, che l'allarme è stato esagerato, a fronte dei danni avvenuti; e che tutte le scropolature le quali facevano supporre potessero esservi lesioni in altre parti dei muraglioni si sono verificate assolutamente insignificanti: è quindi da ritenersi che il danno constatato in quei giorni sia il danno effettivo.

Soltanto bisogna occuparsi del problema seriamente, per ripristinare in modo completo il braccio sinistro dell'isola Tiberina, dacchè se la piena ha potuto fare quei danni, ha avuto certo grande importanza il fatto che nel punto in cui il muraglione è stato abbattuto il corso normale del fiume si restringeva da 100 metri a soli 70.

Quindi si vede che l'urto di questo sperone dell'isola Tiberina è stato fra le cause maggiori determinanti la formazione del gorgo. Ciò fa bene sperare che ripristinato il letto antico del fiume presso l'isola Tiberina, in guisa da avere

la sezione dell'alveo non costretta a 70 metri, ma di 100 metri e anche più, si possa per l'avvenire scongiurare ogni pericolo.

Siccome si è parlato anche delle acque a ridosso, m'è grato assicurare che, per provvedere ad esse, si sta affrettando la costruzione dei collettori. L'opera stessa del muraglione e l'ampliamento dell'alveo del Tevere, nel punto accennato, non potranno dirsi complete, finchè non sia ultimata quella si necessaria dei collettori.

Tali collettori servono non solo a mantenere i muraglioni intatti, ma anche a togliere le infiltrazioni che generano quelle piccole inondazioni non derivanti dal Tevere, ma dal rigurgito stesso delle fogne.

Io spero, che ultimati questi lavori, possano le opere di difesa del Tevere rispondere completamente al loro scopo.

PRESIDENTE. Ora proseguiremo nella discussione dei capitoli.

Opere varie.

73	Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Legge 30 luglio 1896, n. 339) - Quinta annualità	450,000 »
----	--	-----------

Strade.

Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

(Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'art. 24 della legge di contabilità generale).

74	Ricostruzione e rialzo del ponte sul torrente Faraon e delle relative rampe d'accesso lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno)	15,600 »
75	Costruzione di un argine a difesa del tratto fra i chilom. 21 + 500,22 + 800 del tronco da Bergamo al confine Bresciano della strada nazionale n. 17 (Bergamo)	20,000 »
76	Costruzione di una casa cantoniera presso il termine chilometrico 51 del tronco del quadrivio di Monteverde al ponte sul Fortore della strada nazionale n. 52 (Campobasso)	7,070 »
77	Concorso dell'Amministrazione stradale nell'interesse della conservazione della strada nazionale n. 31 nella spesa per la sistemazione idraulica e forestale del torrente Neraisse affluente del fiume Stura di Demonte (Cuneo).	30,000 »
78	Costruzione di una casa cantoniera in contrada Feotto tra i km. 73 e 74 del tronco dalla sella Contuberna al ponte sul Platani della strada nazionale n. 69 (Girgenti)	11,000 »
79	Costruzione del tratto di allacciamento della strada nazionale n. 39 dalle Case del Gelso alla stazione ferroviaria di Bagni di Lucca (Lucca)	11,570 »
80	Lavori straordinari di consolidamento lungo il tronco dalla Gola del Contrasto a Mistretta della strada nazionale n. 71 (Messina)	23,780 »
81	Sistemazione di un tratto in località Gropparelli di sopra, lungo il tronco dal confine Ligure alla costa di Castel di Lozzo della strada nazionale n. 36 (Pavia)	5,770 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	124,790 »
82	Costruzione di un ponte sul torrente Valle dell' Arena lungo il tronco da Atella al Passo di Gaudiano della strada nazionale n. 55 (Potenza)	15,000 »
82 <i>bis</i>	Variante alla traversa interna nell' abitato di Castelluccio Inferiore e sistemazione della traversa medesima lungo la strada nazionale n. 57 (Potenza)	27,000 »
83	Rialzamento di un tratto presso l' abitato di Gattelli della strada nazionale n. 82 (Sassari)	26,800 »
84	Ricostruzione del ponte sul torrente Poschiavino lungo il tronco da Sondrio alla Madonna di Tirano della strada nazionale n. 18 (Sondrio)	23,400 »
85	Sistemazione di un tratto fra la progressiva 65869 e l' abitato di Cesana della strada nazionale n. 26 (Torino)	21,360 »
86	Sistemazione del tratto di accesso all' abitato di Ampezzo lungo il tronco da Socchieve al Rio Stabbia della strada nazionale n. 1 (Udine)	8,800 »
87	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio o è deficiente il fondo iscritto nei limiti di L. 30,000	30,000 »
88	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi	10,850 »
88 <i>bis</i>	Assegni, trasferte, competenze diverse e sussidi al personale ordinario e straordinario in servizio delle opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	12,000 »
		<hr/> 300,000 » <hr/>
	<i>Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>	
	(Spesa dipendente dall' art. 1 lett. c della legge 25 febbraio 1900, n. 56).	
88 <i>ter</i>	Ricostruzione del ponte di Oltra sul torrente Cison lungo la strada nazionale n. 8 (Belluno)	40,340 »
88 <i>quarta</i>	Costruzione di un nuovo ponte in sostituzione di quello esistente sul torrente Savena presso San Ruffilo, lungo la strada nazionale n. 41 (Bologna)	42,250 »
88 <i>quinta</i>	Ricostruzione parziale del ponte sul torrente Fiumara con riparazioni accessorie lungo la strada nazionale n. 51 (Campobasso)	50,060 »
88 <i>sesta</i>	Sistemazione della strada nazionale n. 57 e del viadotto ivi esistente al passaggio del ponte Virtù presso Castrovillari (Cosenza)	31,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 163,650 » <hr/>

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	163,650 »
88 <i>septies</i>	Ripristino dell'argine ortogonale destro sopra corrente al fiume Stura sulla strada nazionale n. 29 (Cuneo)	30,000 »
88 <i>octies</i>	Consolidamento della frana Fornace nella strada nazionale n. 56 (Potenza)	25,500 »
88 <i>novies</i>	Rettificazione della strada nazionale n. 25 nel tratto dalla progressiva 361,45 all'abitato di Oulx con costruzione di un ponte sulla Dora Riparia (Torino)	51,050 »
88 <i>decies</i>	Costruzione di una galleria e dei tratti di raccordo al Passo della Morte, nella strada nazionale n. 1 (Udine)	51,800 »
88 <i>undec.</i>	Maggiori spese imprevedute, direzione e sorveglianza per i lavori compresi nella tabella A annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56	35,000 »
88 <i>duodec.</i>	Rettificazione delle rampe di Toppo Laguzzo, nella strada nazionale n. 55 (Potenza)	43,000 »
	<i>Riparazioni straordinarie.</i>	400,000 »
	(Spesa dipendente dalla legge 27 aprile 1899, n. 165).	
89	Riparazione di danni cagionati alle opere stradali dello Stato dalle alluvioni dell'autunno 1898; spese per lavori, per direzione e sorveglianza (Spesa ripartita)	150,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali.</i>	
	(Spese dipendenti da leggi speciali).	
90	Trasporto della nazionale del Tonale alla traversata di Pontagna (Brescia) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 6).	<i>per memoria</i>
91	Ponte sul Fiumedosa per la nazionale Orientale (Cagliari) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 8).	84,000 »
92	Sistemazione di frane lungo la strada nazionale Appulo-Sannitica (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 10).	130,000 »
93	Opere di consolidamento nei tratti 3° e 4° della strada nazionale Termini-Taormina (Catania) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 14).	45,000 »
94	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	459,000 »

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i> . . .	459,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade provinciali sorvenute dallo Stato.</i>	
95	Strada provinciale di 2ª serie da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 8).	50,000 »
96	Strada provinciale di 2ª serie dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco e Rossano (Cosenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 9).	<i>per memoria</i>
97	Strada da un punto della nazionale n. 57, presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 7)	100,000 »
98	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 8).	150,000 »
99	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 13).	100,000 »
100	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Raviudola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 15).	57,000 »
101	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Raviudola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Chieti) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 15).	226,000 »
102	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 29).	160,000 »
103	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 53).	100,000 »
104	Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 54).	150,000 »
105	Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 55).	100,000 »
106	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,802,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	1,802,000 »
107	Strada dal ponte Morgia Schiavoni sulla Frentana nei tenimenti di Castellino e Ripa Bottoni sulla nazionale Sannitica presso Centocelle (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 71).	30,000 »
108	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73).	216,000 »
109	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolaniano (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74).	<i>per memoria</i>
110	Strada dal ponte dei 25 archi sul Volturno per Monteroduni, Longano alla nazionale del Pentri (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 75).	<i>per memoria</i>
111	Strada dalla provinciale Cerrosecco in Bonifro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata di (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 79).	<i>per memoria</i>
112	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci e nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111).	200,000 »
113	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 112).	50,000 »
114	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118).	<i>per memoria</i>
115	Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Girgenti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 147).	140,000 »
116	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 226).	150,000 »
116 <i>bis</i>	Sussidio dello Stato per le strade di 3 ^a serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521	140,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,728,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	2,728,000 »
117	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1 ^a e 2 ^a serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell' Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	500,000 »
118	Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (Elenco II) e 9 luglio 1883, n. 1506	300,000 »
119	Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333 (Elenco III)	200,000 »
120	Assegni fissi mensili al personale del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888 (Spese fisse)	15,000 »
121	Indennità di trasferte al personale del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	100,000 »
122	Assegni mensili al personale straordinario addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888 (Spese fisse)	136,000 »
123	Indennità di trasferte, competenze diverse variabili e sussidi al personale straordinario addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888 - Spese casuali incrementi alle dette costruzioni	21,000 »
	<i>Sussidi straordinari per opere stradali.</i>	4,000,000 »
124	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338 e articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56)	1,998,500 »
125	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie	1,500 »
126	Sussidi ai comuni per opere di difesa degli abitati contro le frane	30,000 »
	Acque.	2,030,000 »
	<i>Sistemazione dei principali fiumi veneti (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231). Completamento della sistemazione del fiume Reno e suoi influenti (Legge 6 agosto 1893, n. 455) (Spese ripartite).</i>	
127	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231)	975,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	975,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	975,000 »
128	Indennità fisse mensili al personale del Genio civile e straordinario addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendenti dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231 (Spese fisse) - indennità di trasferte e competenze diverse al detto personale	25,000 »
129	Completamento della sistemazione del fiume Reno e suoi influenti indicato al numero 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455	1,600,000 »
130	Assegni al personale ordinario e straordinario addetto ai lavori di completamento della sistemazione del fiume Reno e suoi influenti, indicato al numero 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Spese fisse) - Trasferte e competenze diverse al detto personale	50,000 »
	<i>Spesa non superiore a L. 30,000 inscritta in bilancio in virtù dell'articolo 31 della legge di contabilità generale.</i>	
131	Lavori di riparazione e completamento alle opere di nuovo indirizzo delle acque del Lamone nel recinto settentrionale della Cassa di bonifica omonima	30,000 »
		2,770,000 »
	<i>Spese comuni ad acque e strade.</i>	
132	Concorsi e sussidi alle opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 (Legge 27 aprile 1899, n. 165) (Spesa ripartita)	300,000 »
132 <i>bis</i>	Sussidi alle riparazioni di danni cagionati ad opere provinciali, comunali e consorziali, dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre del 1899 (Legge 1 ^o aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita)	270,000 »
		570,000 »
	Bonifiche.	
	<i>Legge 18 giugno 1899, n. 236.</i>	
	<i>Tabella I. — Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.</i>	
133	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	207,000 »
134	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	188,000 »
		395,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

		<i>Riparto</i>	395,000 »
135	Maremma Toscane (Grosseto e Pisa)		<i>per memoria</i>
136	Palude dell' Alberese (Grosseto)		<i>per memoria</i>
137	Agro Romano (Roma)		282,000 »
138	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)		694,000 »
139	Torrenti di Somma e Vesuvio (Napoli)		122,000 »
140	Torrente di Nola (Caserta e Avellino)		250,000 »
141	Piana di Fondi e Monte San Biagio (Caserta)		141,000 »
142	Lago Salpi (Foggia)		410,000 »
143	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)		240,000 »
144	Agro Sarnese (Napoli e Salerno)		180,000 »
145	Bacino del Sele (Salerno)		94,000 »
146	Vallo di Diano (Salerno)		113,000 »
147	Agro Brindisino (Lecce)		235,000 »
148	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)		<i>per memoria</i>
149	Macchia della Tavola (Cosenza)		<i>per memoria</i>
150	Val di Chiana (Arezzo e Siena)		376,000 »
<i>Tabella II. — Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai Consorzi.</i>			
151	Consorzio di VII Presa superiore (Venezia)		15,195 25
152	Consorzio Gambarare (Venezia)		17,295 05
153	Consorzio Gorzon Medio (Padova)		12,149 96
154	Consorzio Foresto generale (Venezia)		21,529 86
155	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo)		96,207 15
156	Consorzi Padani - Anticipazione da farsi dallo Stato della spesa relativa alla costruzione del canale Polesano-Padano a destra di Canal Bianco (Rovigo)		540,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	4,234,377 27

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	4,234,377 27
157	Consorzio Polesine S. Giorgio (Ferrara)	86,119 08
158	Consorzio del Trasimeno (Perugia)	38,762 »
159	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	523,190 »
160	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova)	308,009 37
161	Bonificazioni Pontine (Roma)	30,000 »
<i>Tabella III. — Bonificazioni di 1^a categoria da intraprendersi.</i>		
162	Paludi Avasinis (Udine)	47,000 »
163	Terreni paludosi detti Famula Gran Carro, Gran Tara, Pizzat (Udine)	18,500 »
164	Terreni paludosi detti Saline Mazzanella, Piz de Canna, Somp, Salice (Udine)	75,000 »
165	Palude comunale (Udine)	28,500 »
166	Fraida, palude di mezzo e palude di sotto (Udine)	56,500 »
167	Terreni paludosi detti Canedo (Udine)	47,000 »
168	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	188,000 »
169	Terreni paludosi dei Comuni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè in consorzio Pratiarcati (Padova)	141,000 »
170	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo)	141,000 »
171	Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna)	188,000 »
172	Pantano di Sessa (Caserta)	75,000 »
173	Valle inferiore dell' Alento (Salerno)	94,000 »
174	Lago di Lesina (Foggia)	94,000 »
175	Lago di Varano (Foggia)	94,000 »
176	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Bofoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	47,000 »
177	Terreni paludosi tra i fiumi Fallao ed Esaro (Catanzaro)	117,500 »
178	Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	188,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,860,463 72

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	6,860,403 72
179	Laghi di Salsa Camerina e Pantano (Siracusa)	47,000 »
180	Terreni paludosi denominati Gurno ed Azonetto (Catania)	56,500 »
181	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani)	66,000 »
182	Valle dell' Idro (Lecce)	70,500 »
183	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	<i>per memoria</i>
<i>Tabella IV — Somme a disposizione dell' Amministrazione.</i>		
184	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell' art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	308,463 67
<i>Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quelle del 18 giugno 1899, n. 236.</i>		
185	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi Lisimelie (Siracusa)	<i>per memoria</i>
186	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo)	<i>per memoria</i>
187	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Napoli (Napoli)	<i>per memoria</i>
188	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Policastro (Salerno)	<i>per memoria</i>
189	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Rocca Imperiale (Cosenza)	<i>per memoria</i>
190	Compimento delle opere di bonificazione della Marina di Catanzaro (Catanzaro)	15,000 »
191	Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta)	60,000 »
192	Compimento delle opere di bonificazione del Lago Dragone (Avellino)	<i>per memoria</i>
193	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Acquafondata (Caserta)	50,000 »
194	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto)	<i>per memoria</i>
195	Compimento delle opere di bonificazione dell' Agro Telesino (Benevento)	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,613,927 30

	<i>Riporto</i>	7,613,927 30
196	Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemezzano (Pisa).	10,000 »
197	Compimento delle opere di bonificazione della salina e salinella di San Giorgio presso Taranto (Lecce)	20,000 »
198	Pagamento, a mente dell'articolo 13 della legge 18 giugno 1899, n. 236, degli interessi dovuti ai consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1 ^a categoria	<i>per memoria</i>
199	Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2 ^a categoria giusta l'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195	6,976 07
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
200	Assegni al personale ordinario e straordinario in servizio delle bonifiche (Spese fisse) - Trasferte, competenze diverse e sussidi al detto personale	488,000 »
200 <i>bis</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per le opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva iscritto al capitolo 184 in esecuzione al disposto dall'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	63,506 54
	<i>Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.</i>	
	Legge 2 agosto 1897, n. 392.	
201	Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna	217,500 »
202	Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna	85,000 »
203	Assegni al personale ordinario e straordinario in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna (Spese fisse). Trasferte, competenze diverse e sussidi al detto personale	35,000 »
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
	<i>Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa ripartita).</i>	
	PORTI DI 1^a CLASSE.	
204	Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova.	980,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	980,000 »

	<i>Riporto</i>	980,000 »
<i>Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3^a (Spese ripartite).</i>		
PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.		
205	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo di ponente	12,000 »
206	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile	151,875 »
207	Porto di Venezia - Costruzione di un bacino di carenaggio e di vari tratti di banchine	300,000 »
208	Porto di Chioggia - Costruzione di una darsena e di nuovi approdi	<i>per memoria</i>
209	Porto di Reggio-Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	100,000 »
210	Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa	<i>per memoria</i>
211	Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale	70,000 »
212	Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	100,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.		
213	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria	140,000 »
214	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	250,000 »
215	Porto di Napoli - Costruzione di bacini di carenaggio	200,000 »
216	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	80,000 »
217	Porto di Messina - Ricostruzione delle vecchie banchine	70,000 »
218	Porto di Cagliari - Costruzione di una diga ad occidente del porto	50,000 »
219	Porto di Catania - Completamento del nuovo porto	120,000 »
220	Porto di Savona - Costruzione di un molo in ampliamento del porto ed opere accessorie	200,000 »
221	Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,823,875 »

	<i>Riporto</i>	2,823,875 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE, 2 ^a SERIE.		
222	Porto di Porto Torres - Lavori di completamento	<i>per memoria</i>
223	Porto di Bosa - Ricostruzione parziale del muraglione di difesa e rifiorimento della scogliera	<i>per memoria</i>
224	Porto di Molfetta - Prolungamento del molo foraneo	140,000 »
225	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione	60,000 »
226	Porto di Salerno - Prolungamento della scogliera di levante	40,000 »
227	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale	40,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.		
228	Porto di Pesaro - Riattamento del vecchio porto e del nuovo	26,500 »
229	Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo	80,000 »
230	Costruzione di nuovi fari e fanali	120,000 »
231	Imprevisti a termini della precitata legge 14 luglio 1889, n. 6280	502,125 »
<i>Opere dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, art. 1, lett. d, designate nella tabella B, annessa alla legge stessa.</i>		
231 <i>bis</i>	Porto di Ancona - Ampliamento delle banchine fra il ponte sporgente dei magazzini generali ed il molo di San Primiano - Prolungamento ed ampliamento del molo della Sanità - Consolidamento delle esistenti banchine	75,000 »
231 <i>ter</i>	Porto di Bari - Ampliamento della calata antistante l'edificio della R. Dogana e capitaneria di Porto - Prolungamento del pennello in scogliera presso la Via Pizzoli - Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli - Scavo delle zone interne del porto	100,000 »
231 <i>quater</i>	Porto di Carloforte - Costruzione di una nuova banchina	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,047,500 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	4,047,500 »
231 <i>quinq.</i>	Porto di Cesenatico - Costruzione di un canale fra il porto ed il bacino di efflusso	30,000 »
231 <i>sexies</i>	Porto di Fano - Prolungamento dei moli	50,000 »
231 <i>septies</i>	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci	400,000 »
231 <i>octies</i>	Porto di Pesaro - Riparazioni straordinarie ai danni cagionati dalle piene del Foglia nell'autunno 1897	70,000 »
231 <i>novies</i>	Maggiori spese imprevedute per i lavori compresi nella tabella B annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56	19,500 »
231 <i>decies</i>	Opere diverse in altri porti del Regno	80,000 »
231 <i>undec.</i>	Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento del porto alla stazione ferroviaria	60,000 »
<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 31 della legge di contabilità generale.</i>		
PORTI.		
232	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	29,000 »
233	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	29,000 »
233 <i>bis</i>	Porto di Gallipoli - Lavori di prolungamento della scogliera per ricovero delle barche a ponente del porto	29,400 »
234	Porto di Ortona - Ripristino dell'antica sponda murata alla radice del molo	12,000 »
<i>Da riportarsi</i>		4,850,400 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	4,856,400
235	Porto di Mazzara - Ricostruzione d'una banchina	9,700 »
235 <i>bis</i>	Porto di Messina - Restauro di banchina	29,500 »
235 <i>ter</i>	Porto di Siracusa - Sistemazione dello sbarcatoio e provvista di una gru	27,000 »
FARI.		
236	Rinnovazioni di apparecchi, ampliamento della illuminazione sulle ca- late dei porti e forniture diverse	29,000 »
237	Ampliamento e sistemazione di fabbricati, costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari ed altri lavori diversi	29,000 »
238	Costruzione di una strada d'accesso al faro di Capo Miseno	24,000 »
238 <i>bis</i>	Strada di accesso al faro di Murro di Porco	8,000 »
<i>Spese generali per i porti e pei fari.</i>		
239	Assegni al personale ordinario e straordinario in servizio delle nuove opere marittime. (Spese fisse). Trasferite, competenze diverse e sus- sidi al detto personale	250,000 »
240	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	7,400 »
<i>Spese comuni ad acque e porti.</i>		
241	Riparazioni di danni cagionati alle opere idrauliche dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898; spese per lavori, per direzione e sorveglianza (Legge 27 aprile 1899, n. 165) (Spesa ripartita)	200,000 »
		5,470,000 »
Strade ferrate.		
242	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	600 »
		600 »
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	600 »
243	Assegni al personale straordinario ed avventizio presso l'amministrazione centrale, gli uffici di circolo e di riscontro dell'Ispettorato in aiuto al personale di ruolo per funzioni riguardanti l'esercizio delle strade ferrate (Spese fisse)	430,000 »
244	Indennità di trasferte al personale dell'Ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo	40,000 »
245	Indennità di tramutamento di reggenza, di collaborazione e diverse al personale ordinario e straordinario dell'Ispettorato	14,000 »
246	Compensi e remunerazioni al personale dell'Ispettorato ed a quello ordinario, straordinario ed avventizio in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo	55,000 »
247	Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla Società concessionaria della ferrovia da Torre Beretti al Gravello presso Pavia, in dipendenza della causa vertente fra essa e l'Amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla Società delle ferrovie meridionali	<i>per memoria</i>
248	Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche (Legge 12 luglio 1896, n. 299, art. 21, contratto 29 agosto 1896)	15,000 »
		554,600 »
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
<i>(Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, n. 228).</i>		
249	Spese pel compimento e saldo dei lavori relativi alle diciannove linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785	2,382,693 »
250	Linea Roma-Solmona	<i>per memoria</i>
251	Id. Faenza-Firenze	<i>per memoria</i>
252	Id. Eboli-Reggio	<i>per memoria</i>
253	Id. Parma-Spezia	<i>per memoria</i>
254	Id. Gozzano-Domodossola	<i>per memoria</i>
255	Id. Cuneo-Ventimiglia	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		2,382,693 »

	<i>Riporto</i>	2,382,693 »
256	Linea Benevento-Avellino	<i>per memoria</i>
257	Id. Taranto-Brindisi	<i>per memoria</i>
258	Id. Messina-Patti-Cerda	<i>per memoria</i>
259	Id. Lucca-Viareggio	<i>per memoria</i>
260	Id. Foggia-Lucera	<i>per memoria</i>
261	Id. Valsavoia-Caltagirone	<i>per memoria</i>
262	Id. Macerata-Civitanova	<i>per memoria</i>
263	Id. Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano	1,660,000 »
264	Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale	300,000 »
265	Ampliamento di officine per la rete complementare	1,000,000 »
266	Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269	100,000 »
267	Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale, in relazione ai bisogni della rete complementare	550,000 »
268	Quota di concorso dello Stato nella costruzione di strade ferrate di 4ª categoria, concesse all'industria privata	1,497,710 »
269	Rimborso ai corpi morali delle anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a carico dello Stato per la costruzione delle linee complementari. (Art. 5 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª, ed art. 18 alinea 5 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª)	100,000 »
270	Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie, (Spese fisse). Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato	661,513 »
271	Spese d'ufficio	120,000 »
272	Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle Direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'art. 81 del capitolato d'esercizio	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,374,946 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	8,374,946 ▶
273	Somma di riserva per aumenti di liquidazioni, per transazioni di vertenze, per interessi, e per altre maggiori spese imprevedute relative alle linee e titoli di spesa che precedono, non che per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative all'azienda ferroviaria.	1,203,457 ▶
274	Annualità alle Società delle ferrovie Meridionali e del Mediterraneo per costruzione dei tronchi concessi colle Convenzioni approvate dalla legge 2 luglio 1896, n. 269	5,000,000 ▶
275	Concorso dello Stato nelle spese a carico delle Casse per gli aumenti patrimoniali	4,000,000 ▶
		18,578,403 ▶
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>		
276	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56 (Spesa ripartita)	125,000 ▶
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
277	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	390,284 85
278	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei Depositi e Prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,465,449 73
		10,855,734 58

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,078,510 »
Debito vitalizio	2,139,000 »
Genio civile	4,354,940 »
Strade	5,946,000 »
Acque { Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria	7,114,000 »
{ Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria	202,000 »
Bonifiche	166,600 »
Porti, spiagge, fari e fanali	5,795,500 »
Strade ferrate	994,640 »
Tramvie	12,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	27,803,190 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	33,330 »
Opere in Roma	7,525,000 »
Opere varie	450,000 »
Strade { Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000	300,000 »
{ Lavori per sistemazione e miglioramento	400,000 »
{ Riparazioni straordinarie	150,000 »
{ Costruzioni	4,000,000 »
{ Sussidi per le strade comunali obbligatorie	2,030,000 »
	6,880,000 »

Acque	2,770,000 »
Spese comuni ad acque e strade	570,000 »
Bonifiche	8,162,500 »
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	337,500 »
Porti, spiagge, fari e fanali	5,470,000 »
Strade ferrate	554,600 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	32,752,930 »
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	18,578,403 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	125,000 »
TOTALE del titolo II. (Spesa straordinaria)	51,456,333 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	79,259,523 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	10,855,731 58
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	60,556,120 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	18,578,403 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	125,000 »
TOTALE spese reali	79,259,523 »
Categoria IV. — Partite di giro	10,855,731 58
TOTALE GENERALE	90,115,257 58

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione dei due articoli del progetto di legge, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il fondo di lire 850,000 rimasto a stanziare, negli esercizi dal 1900-901 al 1902-903 sulle assegnazioni della legge 30 giugno 1896, n. 266, per la strada provinciale n. 118 (legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III) sarà iscritto, negli stessi esercizi, al capitolo «Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (Elenco II) e 9 luglio 1883, n. 1506» in applicazione del disposto dell'articolo 6 di detta legge 30 giugno 1896, n. 266.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sul progetto di regolamento giudiziario del Senato.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di regolamento giudiziario del Senato:

Volanti	104
Favorevoli	74
Contrari	30

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14 e 30:

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 33).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 61).

Proroga a tutto il 1902, in favore dell'industria degli agrumi, dell'art. 1 della legge 22 luglio 1897, n. 319 (N. 77 - *urgenza*);

Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di linee telefoniche (N. 69 - *urgenza*);

Convalidazione del regio decreto 10 giugno 1900, n. 210, relativo alla proroga del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883 (N. 71);

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Parigi il 16 giugno 1898, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia (N. 72 - *urgenza*);

Nuova proroga dei tribunali misti (della Riforma) in Egitto (N. 73 - *urgenza*);

Proroga al 30 giugno 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della colonia (N. 74 - *urgenza*);

Proroga del termine stabilito all'art. 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale (N. 75 - *urgenza*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-1901 (N. 66).

Le seduta è sciolta (ore 17 e 35).

Licenziato per la stampa il 24 dicembre 1900 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resconti della seduta pubblica.